***STATUTO***

***…………………………..***

**SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r. l.**

*Approvato dall’Assemblea dei Soci*

*Del ………………………*

STATUTO

DELLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA a responsabilità limitata

................

**TITOLO I**

**Denominazione, sede, oggetto e durata**

**Articolo 1 - Denominazione sociale**

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall’articolo 6, D.Lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - società sportiva dilettantistica a r.l.”, in acronimo “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SSD” (d’ora in poi “società”).

1.2 Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “società sportiva dilettantistica”, anche in acronimo “SSD”.

1.3 La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi *ex* articolo 10, D.Lgs. 36/2021.

**Articolo 2 - Sede e domicilio dei soci**

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di ……………………….

2.2. La variazione di tale indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’Assemblea dei Soci senza che questo costituisca modifica del presente statuto e gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'articolo 111-ter disposizioni attuazione del cod. civ., apposita dichiarazione presso il competente Registro Imprese.

2.3. Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

2.4. La società, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 28.02.2021 n. 36, entro trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese a norma dell’art. 2330 del codice civile, depositerà l’atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono atresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

2.5. Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell’Associazione devono essere comunicate tempestivamente alla **Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla** od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l’Associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

**La società sportiva dilettantistica si impegna, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente**.

2.6. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese il quale potrà recare l’indirizzo di posta elettronica. Spetta al Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

**Articolo 3 - Oggetto sociale**

3.1.  **La Società, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla disciplina del Calcio Balilla.**

3.2. In particolare, la società ha per oggetto:

1. l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
2. l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
3. la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

3.3. In particolare la società, per l’attuazione dell’oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi sopra precisati, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- l’organizzazione di attività sportive e motorie di qualunque genere, di squadre sportive di vario genere per la partecipazione a gare, campionati, concorsi ed iniziative sportive varie; l’organizzazione delle attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche; la gestione di impianti e strutture sportive; l’acquisto e la gestione (in qualsiasi forma) nonché la realizzazione di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive; la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature.

**3.4. Inoltre potrà svolgere, nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. n, 36/2021 e dell’emanando decreto di attuazione, in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività:**

1. Gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l’allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti di ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, rice vimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
2. L’organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra;
3. L’attività di animazione bimbi ludico-sportiva (doposcuola, baby parking interni ed esterni);
4. L’organizzazione di servizi per l’istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi specie sia in sede che altrove;
5. La partecipazione a bandi pubblici e privati per la gestione di impianti sportivi od affini.
6. Svolgere ogni attività nel campo pubblicitario e promozionale ed in particolare la pubblicità televisiva, radiofonica, a mezzo stampa, produzioni televisive e videotape, video, tecnologia elettronica, pubblicità stradale, realizzazione di bozzetti e grafica pubblicitaria in genere, amministrazione di budgets pubblicitari, acquisizione e gestione di sponsorizzazioni, acquisizione e gestione di mezzi pubblicitari in genere nonché organizzazione e gestione, per conto proprio e di terzi, sia in Italia che all’estero, di meeting, mostre, seminari, corsi, congressi, manifestazioni culturali, scientifiche, turistiche e di spettacolo;

**3.5. Si applica l’esclusione dal computo delle attività diverse per i proventi di cui all’articolo 9, comma 1-*bis,* D.Lgs. 36/2021.**

3.6. La società si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della **Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla** e delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva a cui la società intende affiliarsi.

3.7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla o di altre Federazioni od Enti ai quali le società si affilino, nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

3.8. La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalle FSN, EPS DSA. La società si impegna altresì a rispettare il dettato dell’art. 16 del D.Lgs. n. 36/2021 nel tesseramento dei propri atleti minorenni nonché quanto previsto dall’art. 33 co. 7 del medesimo decreto.

3.9. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà inoltre:

1. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, compresa l'assunzione di mutui ipotecari e non, sotto qualsiasi forma con privati, società ed istituti di credito, l'assunzione o la cessione, purché non nei confronti del pubblico e sempre in termini strumentali per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, di partecipazioni in altre società od enti di aziende o quote di aziende ed il rilascio di garanzie reali e non, comprese fidejussioni ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.
2. Potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni con enti, società imprese o persone fisiche e/o giuridiche aventi oggetto analogo, affine e/o comunque connesso al proprio: partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere sia reali che personali. Il tutto nei limiti consentiti dalla legge, con espressa esclusione del fine di collocamento presso il pubblico e comunque in misura non prevalente rispetto al compimento delle operazioni ordinarie, nel rispetto della vigente normativa.

3.10. Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l’emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

3.11. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d’ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

# Articolo 4 - Durata

La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

**TITOLO II**

**Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale**

**Articolo 5.1 - capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro …………….diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d’opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

**Eventuali utili e avanzi sono destinati all’attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, D.Lgs. 36/2021.**

**Articolo 5.2 - Variazione del capitale sociale - Aumento**

Il capitale sociale potrà essere aumentato (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell’assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’organo amministrativo a ciascun socio recante l’avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni. Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci. Laddove l’aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa. È attribuita all’assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l’aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche nelle ipotesi previste dall’art. 8 comma 3 DLGS 28.02.2021 n. 36.

**Articolo 5.3 - Variazione del capitale sociale- Riduzione**

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell’assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

**In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, utili, riserve o avanzi di gestione ai soci.**

Inoltre le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

**Articolo 6 - Partecipazioni**

6.1. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l’articolo 2468 cod. civ..

**Articolo 7 - Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione**

7.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.

7.2 Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

7.3 Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

**Articolo 8 - Recesso del socio**

8.1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente articolo 2469, comma 2, cod. civ., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

8.2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge.

8.3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

8.4. Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l’intera partecipazione.

**Articolo 9 - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione**

9.1. Ai sensi dell**’art. 8 co. 4 del D.Lgs. n. 36/2021 per i soci che recedono dalla società è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti indicati dal comma 3 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021.**

9.2. Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

9.3. In tal caso, dovendosi procedere all’annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l’incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

**Articolo 10 - Esclusione del socio**

10.1. Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;

- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;

- l’assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;

- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;

- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;

- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell’attività economica;

- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;

- pignoramento della quota del socio;

- sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d’opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

10.2. L’esclusione deve risultare da decisione dell’Assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l’assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

10.3. Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunziata dal Tribunale su istanza di uno de i soci, ex articolo 2287, cod. civ..

10.4. La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

10.5. In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci esclusi non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

**TITOLO III**

**Decisioni dei soci**

**Articolo 11 - Organi sociali**

11.1. Sono organi della Società:

- l’assemblea dei soci;

- l’Organo Amministrativo;

- l’Organo di Revisione e Controllo.

11.2. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della società. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.3. L’Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

**Articolo 12 - Diritto di voto**

12.1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

12.2. In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

12.3. I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

12.4. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.

12.5. Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti.

12.6 I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.

**Articolo 13 - Decisioni dei soci**

13.1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e del rendiconto economico finanziario;

b) la nomina e la revoca degli amministratori;

c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la decisione di mettere in liquidazione la società.

13.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- mediante deliberazione assembleare;

- mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, purchè dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine gli amministratori devono inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito nella predetta comunicazione e non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra sia acquisito il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

13.4. Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

13.5. È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale mediante deliberazione assemleare, qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

**Articolo 14 - Assemblea dei soci - convocazione**

14.1. L’Assemblea è convocata dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

14.2. L’assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell’avviso di convocazione.

14.3. L’assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata o email, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società.

Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

14.4. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

14.5. In caso di urgenza, la convocazione dell’Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail, sms e telefax almeno 3 giorni prima dell’Assemblea.

14.6. Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l’intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

**Articolo 15 - Presidenza dell’assemblea e verbale**

15.1. L’Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall’Assemblea stessa.

Il Presidente nominerà un Segretario, anche non socio.

15.2. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**Articolo 16 - Intervento in assemblea e rappresentanza**

16.1. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci che, alla data dell’assemblea stessa, risultano iscritti nell’elenco dei soci presso il Registro Imprese.

16.2. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da soggetti anche non soci.

16.3. La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

**Articolo 17 - Audio/video assemblee**

È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**Articolo 18 - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto**

18.1. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

18.2. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.

18.3. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimenti, sarà considerata voto contrario.

18.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

**Articolo 19 Quorum costitutivi e deliberativi**

19.1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

19.2. L’Assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta percento) dei soci presenti o rappresentati.

**TITOLO IV**

**Amministrazione**

**Articolo 20 - Struttura dell’organo amministrativo**

La società è amministrata da un Amministratore Unico, da due o più coamministratori con poteri congiunti o disgiunti a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della loro nomina, soci o non soci, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All’Atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società delibererà di affiliarsi. In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle Autorità Sportive, l’Amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall’Autorità Sportiva.

Ai sensi dell’art. 11 del D.L. 28.02.2021 n. 36 è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP

**Articolo 21 - Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all’atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e il Presidente onorario. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente, e ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idonea a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l’adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente, ovvero dall’amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

**Articolo 22 – Poteri di amministrazione**

L’Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, salvo quanto infra previsto.

In caso di nomina di due o più coamministratori i medesimi eserciteranno i loro poteri con firma congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito dai soci al momento della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall’art. 2381 c.c., parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

**Articolo 23 - Rappresentanza della società**

La rappresentanza legale della società spetta all’Amministratore Unico, ai due o più coamministratori, disgiuntamente o congiuntamente a seconda di quanto stabilito al momento della loro nomina, al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti) o ai procuratori come sopra nominate

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Italiana a cui la società è affiliata dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

**Articolo 24 - Compenso dell’organo amministrativo**

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

**I soci possono inoltre assegnare all’organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto. Gli emolumenti spettanti agli amministratori non potranno comunque essere superiori ai limiti indicati dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2021.**

**TITOLO V**

**Articolo 25 - Organo di controllo**

25.1. L’assemblea dei soci può nominare l’organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, cod. civ. e 2399, cod. civ.. Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest’ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

25.2. I sindaci vigilano e monitorano sull’osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società.

25.3. Si applica l’articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

**TITOLO VI**

**Bilancio**

**Articolo 26 - Bilancio**

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

26.2. Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge e del rendiconto economico finanziario.

26.3. Il bilancio e il rendiconto economico finanziario devono essere presentati ai soci, per l'approvazione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

26.4. Entro 30 (trenta) giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del Registro Imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

**Articolo 27 - Divieto di distribuzione degli utili**

Come indicato nell’articolo 5.1 è del presente statuto è fatto divieto di distribuzione degli utili e avanzi di gestione ai sensi dell’articolo 148, comma 8, D.P.R. 917/1986 fatto salvo quanto previsto dal comma 3, articolo 8, D.Lgs. 36/2021.

**Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato saranno così ripartiti:**

**- non meno di un quinto degli stessi viene destinato alla formazione di una riserva ex art. 2430 c.c., fino a che la riserva stessa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).**

**La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 10.5, e per copertura di eventuali perdite; essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione;**

**- il residuo, verrà utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea solo per attività istituzionali sportive.**

**TITOLO VII**

**Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione**

**Articolo 28 - liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda**

28.1 La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norma di legge.

28.2 Lo scioglimento e la liquidazione della società avrà luogo nei caso e secondo le norme di legge in materia di Srl.

28.3 L’Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

1. Nomina uno o più liquidatori;
2. Fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. Stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
4. Determina i poteri del Liquidatore in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell’azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
5. Delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
6. Fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

28.4 L’Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

29.5. In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all’articolo 2485, cod. civ. e le facoltà *ex* articolo 2486, cod. civ..

**Articolo 29 – Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi**

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l’intero patrimonio residuo, dopo il pagamento dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, **dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.**

**TITOLO VIII**

**Lavoratori e volontari**

**Articolo 30 - lavoratori e volontari**

30.1. I lavoratori sportivi nella società hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.

30.2. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

30.3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

30.4. La società può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

30.5. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ..

Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

30.6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

30.7. E’ prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limii stabiliti dalle normative vigenti in materia.

30.8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

30.9. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità’ civile verso i terzi i volontari, in capo all’Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**TITOLO IX**

**Disposizioni finali**

**Articolo 31 I Tesserati**

31.1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

a) atleti;

b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;

c) giudici/arbitri;

d) dirigenti;

e) tecnici, istruttori;

f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la Società è Affiliata;

31.2. La Società, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati.

31.3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

31.4. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di eta' non puo' essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

31.5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 D.Lgs. 36/2021.

**Articolo 32 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra la Società ed i soci **e/o tesserati** e tra i soci **e/o tesserati** medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della **FPICB**, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il procedimento arbitrale avrà luogo presso il comune in cui è ubicata la sede dell’associazione e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla **Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla**.

**Articolo 33 - Disposizioni varie e rinvio**

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata previste dal codice civile e quelle previste dal D.Lgs. n. 36/2021 per le società sportive dilettantistiche.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano in ……………….fogli di cui occupa ……………..pagine e quanto fin qui della presente e l'ho letto ai comparenti che lo hanno approvato e sottoscritto con me Notaio alle ore